

CITTA' DI VIBO VALENTIA

COPIA

Prot. N. 309 del 5-1-PPP

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 609 del registro

OGGETTO: Approvazione Regolamento generale per la gestione delle entrate comunali

L'anno millenovecentonovantotto il giorno 30 del mese di Dicembre alle ore 11,00, con il prosieguo, in Vibo Valentia, nel Palazzo Municipale, convocata dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale.

Sono presenti i seguenti Signori:

-Raffaele Arcella	- Presidente
- Antonio Piperno	- Assessore
- Caterina Macri	- "
- Francesco Miceli	- "
- Giuseppe Bonanno	- "
- Emilio Graziano	- "
- Giuseppe Scianò	- "

Partecipa alla seduta il Segretario Generale del Comune, Dr. Domenico Primerano.

Assume la Presidenza l'Assessore Raffaele Arcella, il quale pone in discussione l'argomento indicato in oggetto.

LA GIUNTA

- Vista la proposta di delibera predisposta dall'Ufficio competente e formulata sulla base dell'istruttoria delle strutture interessate;
- Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 53 della legge 8.6.90 n. 142;
- Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ai sensi dello stesso art. 53;
- Considerato che l'art. 52 del D.Lgs 15.12.1997, n. 466, fornisce ai Comuni ampia facoltà di disciplinare con regolamento le proprie entrate anche tributarie;
- Visto lo schema di regolamento all'uopo predisposto dall'ufficio, allegato alla presente come parte integrante e sostanziale della stessa;
- Considerato che, in conformità di quanto stabilito allo scopo dall'art. 32 – comma 2 – della legge 8.6.1990, n. 142, e successive disposizioni, che consente alla Giunta Comunale di svolgere attività propositive e di impulso nei confronti del Consiglio Comunale;
- Vista la legge 8.6.1990, n. 142;
- Vista la legge 15.5.1997, n. 127;
- Visto il D.Lgs n. 446/97

Ad unanimità di voti espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- 1) Di proporre al Consiglio Comunale l'adozione della deliberazione dello schema di regolamento per la gestione delle entrate comunali, allegato alla presente come parte integrante e sostanziale della stessa.

e) attuare una corretta, efficace, efficiente ed economica gestione della fiscalità locale.

2. Per quanto non previsto dal disposto regolamentare si applicano le Leggi vigenti e, in particolare, per quanto concerne le norme tributarie si tiene riferimento alla specifica individuazione dei soggetti passivi, della base imponibile e della aliquota massima determinata per ogni singolo tributo.

ART. 2

DISCIPLINA DELLE ENTRATE

1. Le entrate tributarie sono disciplinate con appositi regolamenti che definiscono i criteri e le modalità per la certifica degli imponibili e per il controllo dei versamenti, i procedimenti per la emissione degli avvisi di liquidazione e di accertamento, le modalità per i versamenti, le disposizioni per la riscossione coattiva, e quant'altro necessario alla gestione dei tributi stessi.

2. Le entrate non tributarie sono disciplinate con appositi regolamenti che definiscono i criteri per la determinazione dei canoni o dei corrispettivi anche in relazione ad una suddivisione del territorio comunale, le modalità per la richiesta, il rilascio e la revoca delle autorizzazioni e delle concessioni, le procedure di versamento e di riscossione, nonché quelle per la riscossione coattiva.

ART. 3

DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE, DELLE TARIFFE E DEI PREZZI

1. Il Consiglio Comunale e la Giunta Comunale, per quanto di loro competenza, determinano le aliquote, le tariffe e prezzi, relativi alle entrate di cui al precedente articolo, entro i limiti previsti dalle Leggi, ed entro il termine per l'approvazione del Bilancio.

ART. 4

AGEVOLAZIONI, RIDUZIONI, ESENZIONI ED ESCLUSIONI

1. Nel rispetto della normativa sorgente ed in ossequio al principio della autonomia, il Consiglio Comunale, per ogni singola fattispecie impositiva e

per ciascuna tipologia di entrata, determina le agevolazioni, le riduzioni, le esenzioni e le esclusioni in sede di adozione di ogni specifico Regolamento.

2. Eventuali e successive modificazioni dei Regolamenti, dovute ad una variazione della normativa ovvero a diverse esigenze di politica amministrativa, saranno adottate nei termini per la approvazione del bilancio di previsione ed avranno efficacia secondo quanto previsto dalla Legge e dal presente Regolamento.

ART. 5

AUTOTUTELA ED ACCERTAMENTO CON ADESIONE

1. In osservanza al principio di efficacia, efficienza, economicità e trasparenza il Consiglio Comunale adotta il Regolamento di autotutela per definire l'esercizio del potere di annullamento d'ufficio, di revoca o di rinuncia alla imposizione, in considerazione di criteri di economicità relativi ed assoluti, definiti anche dal rapporto dei costi amministrativi connessi all'importo ritraibile dal tributo ovvero alla loro difesa.

2. Al fine di semplificare e razionalizzare il procedimento di accertamento delle entrate tributarie e di ridurre gli adempimenti dei contribuenti, il Consiglio Comunale, in base ai criteri enunciati dal Decreto Legislativo 19 giugno 1997, n. 218, nonché sui principi desumibili dall'articolo 3, comma 133, della Legge 23 dicembre 1996 n. 662, adotta il Regolamento recante le disposizioni in materia di accertamento con adesione e di conciliazione giudiziale.

ART. 6

RESPONSABILE DELLE ENTRATE

1. Sono responsabili delle singole entrate i dirigenti ed i funzionari responsabili del servizio di gestione delle entrate medesime, cui sono state affidate dal Piano Esecutivo di Gestione.

2. Spetta alla Giunta Comunale la funzione di indirizzo e di programmazione delle entrate, in correlazione alle risorse specificatamente assegnate con il Piano Esecutivo di Gestione.

3. Spettano al responsabile delle entrate tutte le attività di progettazione, gestione e realizzazione per il conseguimento del risultato, ivi comprese

quelle di istruttoria, di verifica, di controllo, di riscossione, di liquidazione, di accertamento e di irrogazione delle sanzioni.

4. Il dirigente del servizio responsabile dell'entrata contesta il mancato pagamento delle somme dovute per crediti non aventi natura tributaria, mediante comunicazione scritta. La comunicazione, recante l'individuazione del debitore, del motivo della pretesa, della somma dovuta, degli eventuali interessi accessori o sanzioni, del termine perentorio per il pagamento e delle relative modalità, dell'indicazione del responsabile del procedimento, è resa nota al cittadino mediante notifica ai sensi degli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile o mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento.

5. Per le comunicazioni e gli avvisi attinenti ad obbligazione tributarie il funzionario responsabile del tributo attua le procedure previste dalla Legge e dai Regolamenti attuativi.

ART. 7

RISCOSSIONE ORDINARIA E COATTIVA

1. La riscossione delle entrate avviene secondo il disposto normativo e dei singoli Regolamenti attuativi.

2. I dirigenti dei servizi e i funzionari responsabili dei tributi, appongono il visto di esecutorietà per i ruoli principali e suppletivi previsti per la riscossione delle entrate di loro competenza.

3. La Giunta ~~può~~ Comunale determina in alternativa alle disposizioni vigenti, il numero delle rate con cui porre in riscossione i ruoli della tassa rifiuti solidi urbani interni.

4. La riscossione coattiva, se non altrove disposto, è attuata secondo il combinato disposto dei decreti del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 602, e del 28 gennaio 1988, n. 43. ** e non*

5. I Regolamenti relativi alla gestione delle singole entrate possono prevedere la riscossione mediante ingiunzione di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639. La relativa procedura è di competenza del dirigente del servizio.

6. Possono essere recuperati mediante ricorso al giudice ordinario i crediti derivati dalle entrate patrimoniali, qualora il dirigente ne determini l'opportunità e/o la convenienza economica.

7. Compete ai dirigenti dei servizi la formazione dei ruoli coattivi per le entrate di loro competenza, per le quali lo specifico Regolamento di gestione prevede la riscossione di cui al comma 4 del presente articolo. Gli stessi sono responsabili del visto di esecutorietà.

ART. 8

SANZIONI TRIBUTARIE

1. In considerazione del disposto del comma 133, lettera l) dell'articolo 3 della Legge 23 dicembre 1996, n. 662, i criteri a cui confermare l'applicazione delle sanzioni tributarie sono i seguenti:

a) la gravità della violazione commessa, anche in correlazione alla azione del contribuente per regolarizzare la propria posizione, nonché dell'azione del medesimo per l'eliminazione ovvero per l'attenuazione delle conseguenze della violazione commessa;

b) la personalità del trasgressore, desumibile anche dai suoi precedenti fiscali;

c) le condizioni economiche e sociali del trasgressore;

d) l'esclusione della irrogazione delle sanzioni nelle ipotesi di violazioni formali non suscettibili di arrecare danno all'Ente Locale;

e) l'attenuazione della irrogazione delle sanzioni nelle ipotesi di adempimenti tardivi;

f) l'applicazione dei massimi previsti per la irrogazione delle sanzioni nelle ipotesi di evasione totale;

g) l'ulteriore inasprimento della irrogazione delle sanzioni nelle ipotesi di recidiva;

h) l'applicazione della norma più favorevole al contribuente nel caso di violazioni commesse in un periodo in cui il precedente dettato legislativo stabiliva sanzioni di entità diversa.

2. La Giunta Comunale indirizza, con propria deliberazione, la misura delle sanzioni da irrogare secondo la fattispecie delle violazioni. L'irrogazione delle sanzioni compete al funzionario responsabile del tributo.

3. Qualora le violazioni o gli errori del contribuente, relativi al disposto delle norme tributarie, derivano da verifiche e controlli compiuti autonomamente ovvero da accertamenti precedentemente notificati dall'Ente Locale, non sono irrogate le sanzioni a seguito dell'accertamento del maggior tributo dovuto.

ART. 9

ATTIVITA' DI VERIFICA E DI CONTROLLO

1. In sede di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione, la Giunta Comunale individua i criteri e le priorità con cui effettuare i controlli sulle entrate.
2. Spetta al responsabile di ciascuna entrata il controllo e la verifica dei pagamenti, delle denunce, delle dichiarazioni, delle comunicazioni e di tutti gli adempimenti posti in capo ai cittadini dalla normativa e dai regolamenti che disciplinano le singole entrate.
3. Per un Progetto di Intervento Finalizzato di attività di controllo e di verifica delle entrate comunali, salvo non diversamente disposto, il coordinamento di tutto il personale impiegato compete al responsabile del progetto medesimo, anche se il personale dipende funzionalmente e gerarchicamente da altri uffici o servizi.
4. Al fine di limitare il contenzioso, il funzionario responsabile del procedimento - prima dell'emissione dell'avviso di accertamento, di irrogazione della sanzione o dell'ingiunzione - può invitare il contribuente o l'utente a fornire chiarimenti e/o dati ed elementi aggiuntivi per la determinazione della pretesa, indicandone il termine perentorio.
5. Il responsabile del procedimento, attraverso la razionalizzazione e la semplificazione dei procedimenti, ottimizza le risorse assegnate, verificando l'economicità di attuare in parte o completamente le attività di controllo.
6. Le attività di controllo e verifica dei Tributi comunali possono essere effettuate nelle forme associate previste dagli articoli 24, 25, 26 e 28 della Legge 8 giugno 1990, n. 142.

ART. 10

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

1. Si rimanda alle specifiche disposizioni normative per quanto non specificamente previsto dal presente Regolamento.
2. Il presente Regolamento e quelli relativi alle specifiche tipologie di entrata sono adottati dal Consiglio Comunale, entro il termine per l'approvazione del bilancio di previsione, ed entrano in vigore a far tempo dal 1° gennaio dell'anno successivo alla loro approvazione. Entro trenta giorni dalla loro approvazione o modificazione sono trasmessi, unitamente all'atto deliberativo al Ministero delle Finanze. Sono pubblicati, mediante avviso sintetico, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
3. Tutte le modificazioni alla legislazione sulle entrate comunali si vogliono automaticamente acquisite.

CITTA' DI VIBO VALENTIA

COPIA

Prot. N. 10517 del 5 FEBBRAIO 2003

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. **51** del registro

**OGGETTO: Regolamento generale per la gestione delle entrate - Modifica
Proposta per il Consiglio Comunale.**

BE/

L'anno **Duemilatre** il giorno **15** del mese di **Febbraio** alle ore **16,30** con il prosieguo, in Vibo Valentia, nel Palazzo Municipale, convocata dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale.

Sono presenti i seguenti Signori:

- Elio Costa	Sindaco - Presidente	<input type="checkbox"/>
- Raffaele Arcella	Vice Sindaco	<input type="checkbox"/>
- Carlo Pantano	Assessore -	<input type="checkbox"/>
- Martino Valerio Grillo	"	<input type="checkbox"/>
- Francesco Basile	"	<input type="checkbox"/>
- Nicola Crupi	"	<input type="checkbox"/>
- Incoronata Bax	"	<input type="checkbox"/>
- Maria Limardo	"	<input checked="" type="checkbox"/>
- Luigi Assisi	"	<input type="checkbox"/>

Partecipa alla seduta il Segretario Generale del Comune Dr. Cesare Curatola.

Presiede la seduta il Sindaco, Dott. Elio Costa, il quale pone in discussione l'argomento indicato in oggetto.

LA GIUNTA

Sentita la relazione dell'Assessore al Bilancio;

Vista la relazione finanziaria;

Vista la proposta di delibera;

Ad unanimità di voti propone al Consiglio l'adozione della seguente delibera:

“IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di delibera predisposta dal servizio competente e formulata sulla base dell'istruttoria resa dalle strutture comunali interessate;

Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 22 del 21 gennaio 1999 con la quale è stato approvato il Regolamento generale per la gestione delle entrate;

Considerato che occorre procedere alla modifica dell'art. 1 – comma 1 – per uniformare il regolamento alla normativa vigente, mediante la sostituzione delle parole “... ..di cui alle Leggi 142 e 241 del 1990, al Decreto Legislativo 77 del 1995, alla Legge 127 del 1997... ..” con le parole “... .. contenute nel D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000... ..”

Considerato, altresì, che occorre eliminare la lettera f) dello stesso art. 1 ed inserire in successione il seguente comma 2: “ per quanto attiene all'accertamento e alla riscossione dei tributi e delle altre entrate si dovranno seguire i criteri e le modalità indicate nell'art.52 del D.Lgs. 446/1991”;

Precisato che, di conseguenza, il comma 2. deve intendersi comma 3.;

Considerato che occorre modificare il comma 6 dell'art.9 sostituendo le parole “... .. dagli articoli 24, 25, 26 e 28 della legge 8 giugno 1990, n. 142” con le parole “... .. dagli articoli 30, 31 e 32 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267”;

Udita la relazione dell'Assessore al Bilancio, Avv. Martino Valerio Grillo, uel corso della quale ha dato lettura della proposta di delibera;

Visto il parere di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000;

Visto il D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000;

D E L I B E R A

Per i motivi di cui in premessa che si intendono integralmente riportati:

1. **Di modificare** il Regolamento generale per la gestione delle Entrate come segue:

a) art. 1 – comma 1 – per uniformare il Regolamento alla normativa vigente, mediante la sostituzione delle parole “... ..di cui alle Leggi 142 e 241 del 1990, al Decreto Legislativo 77 del 1995, alla Legge 127 del 1997... ..” con le parole “... .. contenute nel D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000... ..”

b) eliminare la lettera f) dello stesso art. 1 ed inserire in successione il seguente comma 2: “per quanto attiene all’accertamento e alla riscossione dei tributi e delle altre entrate si dovranno seguire i criteri e le modalità indicate nell’art.52 del D.Lgs. 446/1997”, di conseguenza, il comma 2. deve intendersi comma 3.;

c) modificare il comma 6 dell’art.9 sostituendo le parole “... .. dagli articoli 24, 25, 26 e 28 della legge 8 giugno 1990, n. 142” con le parole “... .. dagli articoli 30, 31 e 32 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267”;

CITTA' DI VIBO VALENTIA
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

COPIA

Prot. N. 20490 del 17 MAG. 2007

N. 19 del registro

OGGETTO : Modifica Regolamento generale per la gestione delle entrate

L'anno Duemilasette, il giorno 23 del mese di Aprile alle ore 10,35 con il prosieguo, in Vibo Valentia, nella solita sala delle adunanze consiliari, si è riunito il Consiglio Comunale in aggiornamento alla 2^a convocazione del 30 marzo 2007.

All'inizio della discussione dell'oggetto sopra indicato, risultano presenti i seguenti Consiglieri:

1 - SAMMARCO Francesco - SINDACO

2	VITA Luciano	22	TALARICO Marco
3	MARATARO Gianfranco	23	CILURZO Salvatore
4	SCRIVA Antonio	24	FIORILLO Francesco
5	MICELI Angelo Michele	25	MANDUCA Bruno
6	CAMMAROTA Ferdinando	26	a MERCADANTE Pasquale
7	DE GRANO Giuseppe	27	CURELLO Leoluca
8	a GAMBARDELLA Giuseppe	28	a CONDOLEO Giuseppe
9	FURCI Michele	29	a MUZZOPAPPA Francesco
10	MAZZA Manlio	30	a BULZOMI Salvatore
11	MIRABELLO Giuseppe	31	VARI' Rosario
12	a DE LUCA Domenico	32	MOBILIO Vincenzo
13	a CATAUDELLA Matteo	33	RITO Giuseppe
14	a GURZILLO Santo	34	BAX Incoronata
15	RUSSO Francesco Maria		PASCALE Francesco
16	PETULLA' Michele	36	MANDUCA Francesco
17	FORTUNA Domenico	37	LA GAMBA Pasquale
18	PIPERNO Francesco	38	ROCCO Antonino
19	MACRI' Giuseppe	39	COMITO Michele
20	a BARBUTO Pasquale	40	GRILLO Martino Valerio
21	PELAGGI Gioele	41	a PRETA Valentino

Consiglieri presenti n. 31 su n. 41 componenti il Consiglio Comunale.

Presiede la seduta l'Avv. Mareo Talarico, in qualità di Presidente del Consiglio.

Partecipa alla seduta il Segretario Generale del Comune, dr. Cesare Curatola.

La seduta è pubblica

DIRIGENTE SETTORE 4

- Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 21 gennaio 1999 con la quale è stato approvato il Regolamento generale per la gestione delle entrate;
- Considerato che ai sensi delle disposizioni contenute nel comma 166 della legge 296/2006 e nel rispetto dei principi posti dall'art. 25 della Legge 27 dicembre 2002 n. 289, occorre fissare l'importo minimo fino a concorrenza del quale i versamenti non sono dovuti e non saranno effettuati rimborsi;
- Considerato altresì che ai sensi delle disposizioni contenute nel comma 165 della stessa legge 296/2006 occorre fissare la misura annua degli interessi moratori da applicare in misura non superiore a tre punti percentuali di differenza rispetto al tasso d'interesse legale con maturazione giorno per giorno e decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili;
- Precipato che occorre integrare il Regolamento generale per la gestione delle entrate nel modo seguente:
 - a. aggiungendo all'art. 7 dopo il comma 4 le seguenti parole "e non si procede al recupero delle somme considerate di modesto ammontare per l'importo, comprensivo di sanzioni ed interessi, fino a 12 euro;
 - b. aggiungendo dopo l'art. 8 il seguente art. 8 bis " gli interessi moratori sono stabiliti nella misura di 2,5 (duevirgolacinque) punti percentuali di differenza rispetto al tasso di interesse legale con maturazione giorno per giorno e decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili".
- Si propone l'approvazione dell'integrazione del Regolamento generale per la gestione delle entrate;

Il Dirigete
F.to Dr.ssa Teresa Giuliani

Il Presidente, pone in discussione l'argomento di cui all'oggetto, concedendo la parola all'Assessore Daffinà, il quale relaziona sull'argomento;

Conseguentemente alla relazione dell'Assessore Daffinà, il Presidente, non avendo nessun Consigliere chiesto di intervenire, pone ai voti, per alzata di mano, la proposta di cui all'oggetto, la quale viene approvata all'unanimità

IL CONSIGLIO COMUNALE

- Udita la relazione dell'Assessore al Bilancio Dr Antonino Daffinà;
- Vista la deliberazione di Giunta Comunale n° 51 dell'8.3.2007;
- Visto il parere favorevole della I^a Commissione Consiliare competente espresso nella seduta del 27.03.2007;

- Vista la proposta del Dirigente del Settore 4;
- Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del D.lgs.267 ;
- Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile espresso ai sensi dello stesso art. 49 del D.lgs.267 ;
- Visto il D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000 (T.U.EE.LL.);
- Ritenuto di dover integrare il Regolamento generale per la gestione delle entrate;

Con la votazione palese, che ha dato il risultato riportato in narrativa

DELIBERA

Per i motivi esposti in premessa che si intendono integralmente riportati:

1. Di modificare il Regolamento generale per la gestione delle Entrate come segue:
 - a) aggiungere all'art. 7 dopo il comma 4 le seguenti parole **“c non si procede al recupero delle somme considerate di modesto ammontare per l'importo, comprensivo di sanzioni ed interessi, fino a 12 euro”**;
 - b) aggiungere dopo l'art. 8 il seguente **“art. 8 bis” “ gli interessi moratori sono stabiliti nella misura di 2,5 (duevirgolacinque) punti percentuali di differenza rispetto al tasso di interesse legale con maturazione giorno per giorno e decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili”**.
2. Disporre la redazione di un testo coordinato del Regolamento generale delle entrate, a cura del Dirigente Settore 4.